

L'incidenza della pandemia sui licenziamenti, tra blocco, deroghe e tutele

**Una conversazione a distanza tra
Roberto Cosio e Guido Vidiri**

a cura di Vincenzo Antonio Poso

**Conversazioni sul lavoro dedicate
a Giuseppe Pera dai suoi allievi**

**Il lavoro oltre l'emergenza sanitaria:
tra principi fondamentali e politica del
diritto**


**Conversazioni sul lavoro a distanza
da ottobre 2021 a giugno 2022**

promosse e coordinate da Vincenzo Antonio Poso

Gruppo delle Conversazioni sul lavoro del Convento di San Cerbone

conversazioni.sancerbone@gmail.com





Andrea Gabriellini, *Risonanze nell'intervallo*, 2003

(Ciclo Frantumazioni 2)

L'incidenza della pandemia sui licenziamenti, tra blocco, deroghe e tutele

Una conversazione a distanza tra Roberto Cosio e Guido Vidiri

a cura di Vincenzo Antonio Poso

aggiornato al 17 dicembre 2021

Come giudicate il blocco dei licenziamenti a distanza di quasi due anni dal suo inizio?

Roberto Cosio

Il blocco dei licenziamenti degli ultimi due anni non conosce precedenti.

L'unico precedente costituito dal blocco dei licenziamenti post-bellico (disposto dal decreto legislativo luogotenenziale n. 523 del 21 agosto 1945) aveva carattere temporaneo (fino al 30 settembre 1945), oltre a riguardare lavoratori "appartenenti a categorie indicate *nominatim* (operai, impiegati), dipendenti da datori di lavoro identificati per settore produttivo e sede".

Per effetto delle misure di contenimento della pandemia vi è stato un arresto di fatto di numerose attività economiche per fronteggiare le quali è stata posta in essere un'ampia e reiterata normativa dell'emergenza con l'impiego di consistenti risorse economiche.

La base dell'intervento è certamente il "dovere di solidarietà sociale" nella logica della solidarietà collettiva (come ci ricorda la Corte costituzionale nelle sentenze n. 128 e n. 213 del 2021).

Ma non era certo l'unica scelta possibile, come si desume dal panorama delle scelte che i diversi Paesi europei hanno effettuato in questi due anni.

Guido Vidiri

Anch'io come Roberto Cosio ritengo che il recente perdurante blocco dei licenziamenti è ben diverso da quello post-bellico di cui al decreto legislativo luogotenenziale n. 523 del 21 agosto 1945. Questo decreto infatti ha avuto carattere temporaneo e lavoratori e datori di lavoro ben identificati mentre il recente blocco ha assunto finalità ben diverse in ragione del mutato contesto ordinamentale perché attraverso i c.d. DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), si sono alimentate incertezze oltre che sul suo ambito applicativo anche sulla stessa loro legittimità costituzionale e sul versante della loro efficacia ed utilità in termini economici.

Ma Roberto Cosio evidenzia pure che la giustificazione dell'arresto economico di molte attività economiche sia dovuto al "dovere di solidarietà sociale" legato alla pandemia, ed a tal fine richiama i dicta della Corte Costituzionale nelle recenti sentenze n. 128 e n. 213 del 2021.

Nell'esame di problematiche di particolare rilevanza è opportuno premettere che l'aumento esponenziale delle leggi nei tempi del Coronavirus segna nella regolamentazione del lavoro una netta cesura tra un diritto del lavoro che precede detti tempi ed il diritto del lavoro che ad essi succede e che vede offuscati gradatamente i suoi valori qualificanti.

In un'intervista mirabile e che sembra fotografare l'oggi -- riportata in Quaderni costituzionali del 2013 - ad Antonin Scalia, già componente della Corte Suprema degli Stati Uniti, è stato chiesto da Diletta Tega cosa pensasse del c.d. metodo interpretativo c.d. per principi, sempre più diffuso nel nostro dibattito dottrinario e giurisprudenziale. Nel prendere lo spunto dalla sentenza Costituzionale n. 1 del 2013 - relativa alle intercettazioni delle telefonate del Presidente della Repubblica - Antonin Scalia, dopo avere risposto che non vi è dubbio che alcuni principi generali possono essere rinvenuti nel testo della Costituzione inteso nel suo complesso, ebbe poi ad aggiungere che il riscrivere il testo di una singola disposizione della Carta sulla base di principi generali identificati altrove nella Costituzione, non appare altro se non una "fuga dal testo", dal momento che un siffatto metodo è da definire non certo per principi ma semmai come privo di principi e decisamente spregiudicato (unprincipled). Ed invero chiamare in causa altre parti della Costituzione e sottoporle a bilanciamento significa essenzialmente affermare che i giudici possano riscrivere la Carta fondamentale sulla base di quello che essi considerano essere "giusto e vero". Per di più sul bilanciamento degli interessi l'illustre giurista ebbe ad affermare che non spetta al giudice pronunziarsi su tale bilanciamento perché l'unico soggetto che può

porre in essere un bilanciamento di questo tipo è il legislatore in quanto rappresentate del popolo. Il ruolo del giudice è quello di discernere in quale punto ideale il legislatore abbia tracciato la linea di bilanciamento tra i vari interessi in gioco, risultato da raggiungere mediante la interpretazione del testo della disposizione volta ad individuare l'interesse da privilegiare che non è certo quello che l'organo giudicante ritenga che debba prevalere.

Il metodo interpretativo c.d. per principi di costante seguito dalla dottrina nel nostro paese, e verso il quale sono state, come si è visto mosse severe critiche, porta a legittimare fondate riserve verso la giurisprudenza costituzionale. Questa nel richiamare i "Principi Fondamentali" della Carta attribuisce ad essi una portata decisiva. Come già denunciato in passato da autorevole dottrina (Francesco Galgano, Umberto Romagnoli) nel nostro Paese è endemico il vizio di leggere la Costituzione <<con gli occhiali della ideologia>>, finendosi così <<con il ridefinire la stessa libertà economica, e con il convertirla, da diritto di libertà, in funzione sociale come tale sottoposta, addirittura al sindacato giudiziario dell'eccesso di potere>>.

Condizioni queste che ricorrono tutte ai tempi del Covid-19, nel quale si vede crescere in modo esponenziale il potere della Corte Costituzionale, che consolida la supremazia giudiziaria sugli altri organi democratici dello Stato ed anche sulla Costituzione stessa, per cui il giuslavorista deve ora preoccuparsi non più di individuare il significato della singola disposizione interpretata in base al testo, alla sua storia ed alla sua struttura, ma cercare invece affannosamente di comprendere quello che i giudici delle leggi hanno detto e diranno in futuro nelle sempre più numerose sentenze "creative", "additive" o "manipolative" che nella realtà fattuale hanno fatto - anche per quanto attiene al diritto del lavoro - della Corte Costituzionale un "Giudice sovrano". Per quanto detto il giudizio sul blocco dei licenziamenti non può di certo essere "benevolmente" giudicato.

Come è possibile definire l'ambito di applicazione del blocco dei licenziamenti e delle eccezioni, sino alla fine del corrente anno 2021?

Roberto Cosio

a) Il divieto di licenziamento, introdotto dal Cura Italia, preclude dal 17 marzo 2020 l'intimazione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e sospende le procedure di licenziamento collettivo iniziate alla data del 23 febbraio 2020.

Nella versione iniziale il divieto era assoluto e riguardava tutte le imprese.

Restavano escluse dal raggio di azione delle disposizioni i casi di licenziamento

nell'ambito del lavoro domestico, dell'apprendista per fine del periodo di formazione, del mancato superamento di prova.

Si è discusso, peraltro, se nel raggio di azione della normativa potessero essere ricompresi le ipotesi del superamento del periodo di comporta e del licenziamento del dirigente (fattispecie quest'ultima che ha dato luogo a decisioni giudiziali contrastanti).

A partire dal Decreto Agosto (art. 14 del d.l. n. 104/2020) il divieto di licenziamento diventa "a geometria variabile".

In altre parole, la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e l'intimazione dei licenziamenti per GMO restava precluso per i datori di lavoro che non avessero "integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid -19 di cui all'art. 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali".

La "proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo" presenta nel Decreto Agosto una forte discontinuità rispetto alla legislazione d'emergenza precedente in tema di blocco dei licenziamenti, pur essendo sostenuta da analoghe finalità sociali.

La discontinuità si coglie nella tecnica legislativa che riflette un diverso bilanciamento degli interessi in gioco.

Non viene "prorogato" un divieto di licenziamenti (collettivi o individuali per gmo) in modo generalizzato e inderogabile (come nell'art. 46 e le sue proroghe), ma viene previsto un blocco condizionato dei licenziamenti in presenza di due elementi costitutivi (trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica o esonero dal versamento dei contributi previdenziali).

Il bilanciamento degli interessi in gioco, quindi, è stato effettuato dal Legislatore in modo diverso rispetto al recente passato.

Il sacrificio della libertà di iniziativa economica (art. 41, comma 1, della Cost.) rispetto all'interesse alla conservazione del posto di lavoro viene, in sostanza, limitato ai casi in cui vi è un "corrispettivo" in termini di aiuti alle imprese: sia che si traduca in una integrazione salariale di carattere speciale, sia che si concretizzi in un "esonero contributivo".

Ma la disposizione, oggettivamente ambigua, ha creato un acceso dibattito in dottrina. Secondo alcuni, infatti, al divieto di licenziamento erano vincolati anche i datori di lavoro che non avessero mai avanzato richiesta di fruizione della cassa Covid. Tesi che ha trovato accoglimento in una pronuncia del Tribunale di Venezia.

Le stesse eccezioni al blocco, previste in questo intervento, non hanno facilitato le scelte degli operatori del diritto.

In caso di licenziamenti collettivi, veniva prevista una eccezione nel caso di cambio di appalto con obbligo di riassunzione dei lavoratori:

In caso di licenziamenti individuali, l'eccezione riguardava la cessazione definitiva

dell'impresa; la sua cessazione a seguito della messa in liquidazione senza trasferimento di azienda o di un suo ramo; il fallimento senza esercizio provvisorio.

L'eccezione più significativa (reiterata, come le altre, fino ai nostri giorni) era quella prevista in presenza di un accordo collettivo aziendale, stipulato con le OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedeva (e prevede) un incentivo alla risoluzione dei rapporti di lavoro, riferito ai soli lavoratori aderenti.

Di fatto, le incertezze interpretative suscitate dai provvedimenti legislativi hanno bloccato i licenziamenti fino a giugno di quest'anno.

b) La disciplina attualmente vigente prevede tre diverse scadenze per lo sblocco dei licenziamenti:

- a) **30 giugno 2021**, per la generalità delle imprese;
- b) **31 ottobre 2021** per i datori di lavoro privati destinatari dell'assegno ordinario FIS, della Cassa integrazione in deroga (CIGD) o della Cassa integrazione salariale operai agricolo (CISOA) e per i datori di lavoro del settore moda e del tessile allargato (con la possibilità di uno slittamento dei licenziamenti per GMO dopo il 31 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146);
- c) **Sino al 31 dicembre 2021**, per i datori di lavoro privati che, a partire dal 1 luglio 2021, hanno avuto accesso alla Cassa integrazione salariale ordinaria o straordinaria secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni-bis. e per i datori di lavoro individuati dall'art. 40bis del d.l. 30 giugno 2021, n. 99.

Ulteriori prolungamenti vengono ipotizzati nella legge di Bilancio 2022 (in discussione al Senato)

Un quadro normativo in divenire e dai contorni oscuri.

Secondo un consistente orientamento dottrinale, infatti, il blocco permane, almeno fino a fine anno, **anche** per i datori di lavoro che possono accedere alla Cigo, alla Cigs o alla Cigs in deroga, anche se, in concreto, non hanno fatto ricorso alla CIG.

Guido Vidiri

Roberto Cosio è riuscito a delimitare in maniera chiara l'ambito applicativo dei blocchi dei licenziamenti individuali e collettivi da parte delle imprese ed a indicare il bilanciamento degli interessi posti a fondamento delle normative che di volta hanno diversamente regolato sia tali blocchi che le sue eccezioni. Queste sono state oggetto di decisioni governative destinate a ledere diritti a copertura costituzionale e cioè : da una parte, il diritto dell'imprenditore di esercitare, senza ostacoli impeditivi, una libera attività economica(art. 41 Cost.) e, dall'altra, il diritto ad un lavoro che garantisca sempre e comunque anche i diritti al decoro, al rispetto della "persona" del

singolo lavoratore ed il diritto alla sua salute in tutte le sue componenti (artt. 1, 3, 4, 35, 36 Cost.).

E' evidente che il lavoro nell'ambito del diritto privato – così come il penale, nell'ambito del diritto pubblico - abbisogna di certezze in ragione delle pesanti ricadute che possono scaturire da leggi oscure, indecifrabili, di disinvolta fattura e scritte frettolosamente al solo fine di acquisire facili ed immediati consensi.

Ciò induce a rimarcare come il succedersi in tempi abbreviati di DPCM dalla lunghezza sesquipedale e dal contenuto ambiguo e lacunoso non ha di fatto consentito agli interpreti di potere fare riferimento a criteri chiari ed adeguati per valutare se le proroghe delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo siano o meno in discontinuità rispetto alla legislazione d'emergenza, e se nel bilanciamento tra gli interessi in gioco il tasso di gravità della pandemia configuri o meno un elemento esterno ed ininfluenza per la comparazione tra tali contrapposti interessi. Ragioni queste che sinora hanno creato dubbi con un acceso dibattito in dottrina.

Inoltre tali decreti sui licenziamenti con non rari contrasti o sovrapposizioni tra gli stessi, hanno accresciuto in forma accentuata ulteriori incertezze nella lettura della normativa avente ad oggetto le eccezioni al blocco con riferimento : ai licenziamenti collettivi nel caso di appalti; ai licenziamenti individuali in presenza di cessazione definitiva dell'impresa, della sua messa in liquidazione o del suo fallimento ; ed infine anche alla risoluzione dei rapporti di lavoro incentivati di cui possono usufruire unicamente i lavoratori aderenti agli accordi collettivi aziendali.

Il precedente assunto, è utile ricordarlo, è avvalorato dalla diversità di opinioni evidenziatasi in dottrina anche intorno all'estensione del blocco dei licenziamenti pure alla categoria dei “dirigenti”.

Nel corso della seconda guerra mondiale un giovane filosofo del diritto - in un breve libro regalato alla storia – dopo avere osservato che il fondamento del principio della certezza del diritto è quello di essere presupposto indispensabile per una convivenza civile regolamentata ed ordinata, e dopo avere evidenziato che gli uomini hanno bisogno per la loro azione presente, di potere programmare il proprio futuro anche su quello degli altri, ebbe poi ad affermare che l'oscurità della norma, la sua lacunosità, la sua mancanza di semplicità, la molteplicità delle disposizioni in cui essa può articolarsi, la pluralità delle fonti normative ed infine la lunghezza dei processi sono tutte “minacce di fatto” alla certezza del diritto. Condizioni queste che possono favorire quelle correnti di pensiero che volutamente tendono a scalzare detta certezza che considerano, non come un valore, ma come un disvalore nell'esperienza giuridica in piena condivisione delle finalità della c.d. scuola del diritto libero che “mira preterintenzionalmente a infrangere la certezza e ad annichilire di fatto il sentimento della legalità” (Fulvio Lopez de Onata).

Al fine di evitare, nell'oscurità delle norme e nel perdurante e colpevole silenzio del legislatore, che “la discrezionalità” interpretativa dell'organo giudicante possa trasformarsi in “arbitrio” appare doveroso il ricorso ai criteri codicistici della “equità” e della “correttezza e buona fede” ed alla “ragionevolezza” (reasonable), divenuta ormai di comune uso come criterio di valutazione anche “nell'eurodiritto”.

Ne consegue che Il giurista deve ora sempre più frequentemente “fronteggiare un diritto mobile” nel quale devono però rimanere fisse le direttrici rivolte a tutelare i

diritti fondamentali al fine di preservare i capisaldi dello Stato di diritto”(Salvatore Patti, Guido Alpa).

Alla stregua dei suddetti criteri valutativi il blocco dei licenziamenti non può includere la “categoria dei dirigenti”.

L’art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, tuttora vigente, attesta in maniera inconfutabile la non applicabilità della normativa regolatrice del licenziamento dei “lavoratori dipendenti” alla categoria dei “dirigenti” per una ontologica diversità tra i due rapporti lavorativi. Ed infatti la specificità del “contratto dei dirigenti” è segnata dalla rilevanza dell’attività, anche organizzativa, da costoro svolta all’interno dell’azienda ed è basata su un rapporto fiduciario, ben più stretto e vincolante del rapporto collaborativo che lega tutti i dipendenti all’imprenditore.

Quanto ora detto induce ad affermare che il criterio della ragionevolezza - come criterio valutativo che deve tenere conto della specificità del contratto dei dirigenti - porta ad accreditare l’assunto che gli imprenditori, che abbiano subito danni per effetto della grave crisi economica da Covid-19, non vedano leso, attraverso il blocco dei licenziamenti, il diritto alla tutela costituzionale al libero esercizio dell’attività economica, che consente al datore di lavoro di adottare tutti i poteri di amministrazione e gestione del personale e di scegliere autonomamente l’organizzazione aziendale, e quindi, di decidere che cosa produrre, quanto produrre e dove produrre anche se l’esercizio dei suoi poteri non può tradursi in arbitrio incontrando, sempre e comunque, il rispetto dei diritti fondamentali garantiti ad ogni lavoratore dalla Costituzione.

Assunto questo che trova ulteriore conforto nella giurisprudenza di legittimità che ha più volte ribadito che in tema di licenziamenti del dirigente d’azienda per esigenze di ristrutturazioni aziendali è esclusa la possibilità del “repechage” in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale e con un rapporto tra parti assistito da un regime di libertà e recedibilità del datore di lavoro

Per concludere sul punto con considerazioni aventi ad oggetto tutte le problematiche relative ai licenziamenti individuali e collettivi, va osservato più in generale che le decisioni della Corte Costituzionale non hanno contribuito a limitare le molte incertezze ed i numerosi dubbi che permangono tuttora in materia.

E’ sufficiente al riguardo richiamare la recente sentenza dei giudici delle leggi n. 128 del 22 giugno 2021 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 14, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, in quanto la stabilita proroga dell’art. 54-ter dal 1 al 30 giugno 2021 viola gli art. 3, comma 1, e 24, comma 1 e 2 della Costituzione. La dichiarata incostituzionalità della seconda proroga comporta dunque che la sospensione ex lege ai sensi del suddetto art. 54-ter deve ritenersi cessata al 31 dicembre 2021, lasciando così all’interprete l’individuazione del dies a quo per la ripresa - mediante la riassunzione - dei processi esecutivi sospesi. Da qui il pericolo ancora una volta di un soggettivismo giurisprudenziale, che da lungo tempo affligge la giustizia del Paese.

Quali sono i profili di legittimità costituzionale più rilevanti che ritenete di evidenziare, soprattutto con riferimento al secondo semestre del corrente anno 2021?

Roberto Cosio

La prima questione che si pone, in questo contesto, è chiarire cosa si intende per “situazione emergenziale”.

Ci troviamo in una situazione di “eccezione””, nel senso schmittiano del termine (che presuppone uno spazio vuoto e deregolato) o in una situazione di “emergenza”?

La risposta è, secondo la maggioranza dei commentatori, nel secondo senso.

L'emergenza in cui siamo immersi ha carattere temporaneo e conservativo; imponendo il ritorno, nel più breve tempo possibile, alla normalità attraverso poteri riconosciuti dalla Costituzione.

La disciplina dello stato di emergenza è stata introdotta con legge ordinaria (l. n. 225/1992).

Richiede un presupposto di fatto (nel nostro caso, l'emergenza sanitaria dichiarata dall'OMS), un atto di proclamazione (funzionale alla delimitazione temporale dell'emergenza) ed una previsione di cessazione degli effetti (“La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile non più di ulteriori 180 giorni”).

Da tale precisazione deriva una prima conseguenza.

Gli interventi “derogatori”, in un contesto di emergenza, devono avere carattere temporaneo, pena la lesione di diritti fondamentali dell'individuo.

Il blocco dei licenziamenti deve conoscere una “fine” per non degenerare in una lesione della libertà d'impresa.

Il primo problema da affrontare, in questo contesto, è la durata del blocco dei licenziamenti.

Se si accede alla tesi che il blocco dei licenziamenti, almeno da un punto di vista di fatto (per effetto delle incertezze interpretative), possa configurarsi fino al 31 dicembre 2021 si pone il problema se sia legittimo, sul piano costituzionale, un blocco dei licenziamenti della durata di quasi due anni.

Sul tema c'è chi ritiene che l'eccessiva durata del blocco sia, di per sé, incostituzionale. Ma non mancano opinioni diverse.

Personalmente, ritengo che la soluzione del problema non possa basarsi solo sul dato temporale.

In questa “eccezionale situazione di emergenza sanitaria, la discrezionalità del legislatore nel disegnare misure di contrasto della pandemia, bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, è più ampia che in condizioni ordinarie”, come ci ricorda la Corte costituzionale nella sentenza n. 231 del 2021.

Occorre qualcosa di più.

La estensione temporale dell'emergenza rende necessario il progressivo adattamento delle misure apprestate per fronteggiarla, in modo da tenere conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e assicurare sempre la proporzionalità delle misure medesimo rispetto all'evolversi della situazione.

Un blocco dei licenziamenti che non operi secondo le scansioni temporali sopra delineate sembra collidere con il principio di proporzionalità combinato con il criterio di ragionevolezza che deve ispirare le scelte del Legislatore e le valutazioni dell'interprete.

La prevalenza della tutela del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 4 e 41, comma 2, Cost., sulla libertà d'impresa appare, però, dubbia nel periodo dal 1 luglio al dicembre 2021.

Gli indicatori economici disegnano, nell'ultimo semestre, uno scenario a tinte rosee (dopo il terribile periodo che abbiamo attraversato).

Nel terzo e quarto trimestre di quest'anno si è verificato “un forte rimbalzo” del Pil pari a oltre il 6% che sarà consolidato grazie all'impatto che verrà dagli investimenti finanziati dal piano europeo Next Generation Eu.

Peraltro, il temuto boom dei licenziamenti, a partire dal luglio di quest'anno, è stato scongiurato.

Dopo la fiammata di luglio (con 10 mila cessazioni di rapporti di lavoro in più per ragioni economiche) è seguito, nel mese successivo, un decisivo calo del tasso di licenziamenti tornati ai livelli minimi sfiorati durante il blocco stesso.

Insomma, la misura della proroga del blocco dei licenziamenti, come si legge nella Raccomandazione all'Italia della Commissione europea, non sarebbe solo “superflua” ma addirittura irragionevole operando un confronto “con l'evoluzione del mercato del lavoro in altri Stati membri che non hanno introdotto questa misura”.

Ma non basta.

La Commissione sottolinea come tale misura “avvantaggia i lavoratori a tempo indeterminato a scapito di quelli a tempo determinato come gli interinali e gli stagionali”. Per questo, “più a lungo è in vigore e più rischia di essere controproducente, perché ostacola il necessario adeguamento della forza lavoro alle esigenze aziendali”.

Guido Vidiri

1. Si è discusso in dottrina sulla portata semantica delle parole “situazione emergenziale” e sulla sua durata temporale che non può superare 180 giorni, prorogabile di non più di ulteriori 180 giorni, e si è anche detto che se non si

rispettano le suddette scansioni temporali si violano i principi della “proporzionalità” e della “ragionevolezza”.

La prevalenza della tutela del lavoro sulla libertà di impresa è messa in discussione da Roberto Cosio, che osserva come per quanto attiene la valutazione dello emergenza sanitaria nel periodo corrente dal 1 luglio al dicembre 2021, è giustificabile prospettare dubbi sulla violazione della Costituzione.

Riserva ben più fondate sorgono però sulla legittimità costituzionale dei DPCM che si sono succeduti negli anni 2020-2021 durante i Governi del Presidente Conte. Ed infatti - pur nell’ incomprensibile, e comunque colpevole, silenzio di una consistente parte dei costituzionalisti – un autorevole, noto e pensoso giurista ha ripetutamente denunciato che i suddetti decreti, per la loro natura di atti amministrativi, hanno violato i dettami della Carta. Assunto questo che trova le sue ragioni fondanti : nell’art. 13, comma secondo, Cost., che vieta ogni restrizione delle libertà personali se non per atto giudiziario e nei casi previsti dalla legge; nell’art. 117, secondo comma, lettera q) Cost., che prescrive che lo Stato ha “legislazione esclusiva” in presenza di una pandemia internazionale e, quindi, esclude “competenze concorrenti” a livello territoriale; ed anche nell’art. 3 della Carta, non potendosi disciplinare ugualmente fattispecie diverse tra loro.

Può inoltre e più in generale addebitarsi al Governo di avere attraverso il suo operato sperimentato in occasione della pandemia da Covid.-19 un processo di “decostituzionalizzazione” capace di modificare nel tempo la gerarchia dei poteri dello Stato determinando, attraverso una graduale crescita dei poteri dell’esecutivo, un ridimensionamento delle competenze e della funzioni istituzionali del Parlamento. Non a caso uno tra i più illustri storici del nostro Paese, facendo espresso riferimento ai provvedimenti governativi della grave crisi pandemica, ha osservato, con documentata e motivata chiarezza, che il “decisionismo politico”, connesso all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, è stato pensato da chi ben conosceva la teoria elaborata dal grande pensatore tedesco, Carl Schmitt, che sulla base di una distinzione concettuale tra “Dittatura sovrana” e “Dittatura commissariata”, ha rappresentato quest’ultima come una dittatura che, in presenza di eventi imprevedibili ed eccezionali con gravi ripercussioni sul piano socio-economico, “sospende la Costituzione”, per poi ripristinarla nel futuro, finendo in tal modo “per legittimare il suo stesso decisionismo e dirigismo” (Francesco Perfetti, in Il Giornale, 1 agosto 2020).

Per di più, il Governo Conte – stante le sue diverse cangianti maggioranze e le sue ben differenti colorazioni parlamentari - non è riuscito a programmare il futuro né ad individuare “un giusto equilibrio” tra diritto alla libertà di impresa e diritto al lavoro rendendosi responsabile di un blocco rigido ed assoluto dei licenziamenti per motivi economici. Nel periodo segnato dalla pandemia interi settori dell’economia del Paese sono stati in tal modo penalizzati, rimanendo del tutto fermi a causa di un uso, quanto

meno disinvolto del diritto e degli stessi principi della Carta, e di una rilevante crescita della disoccupazione per la mancanza di politiche attive. Invece di creare posti di lavoro si è di fatto preferito contrastare la povertà con aiuti di carattere assistenziale, aiuti che tra l'altro risultano mal congegnati come si è dimostrato nella realtà fattuale dal momento che di essi hanno illegittimamente beneficiato - anche per le gravi e storiche inefficienze burocratiche - migliaia di cittadini che non avevano i requisiti richiesti per ottenere il reddito di cittadinanza e che in molti casi risultavano benestanti. Con specifico riferimento al bilanciamento degli interessi in gioco anche Roberto Cosio lamenta giustamente che il legislatore abbia effettuato detto bilanciamento tra diritti dell'impresa e diritti del lavoratore in modo diverso rispetto al passato ed in una non giustificabile discontinuità e variabilità durante il periodo di pandemia da cui emerge una tecnica legislativa che riflette di volta in volta il mutamento del bilanciamento tra i diritti in contrapposizione tra loro.

In uno studio di diritto comparato si è ricordato come misure diverse da quelle imposte nel nostro Paese siano state adottate negli Stati Europei e negli USA, dove si è ritenuto, a fronte all'emergenza sanitaria, conveniente limitare l'ondata dei licenziamenti dei lavoratori subordinati con consistenti aiuti a fondo perduto alle imprese unitamente ad un sostegno ai lavoratori autonomi e ad altri componenti di categorie non sufficientemente protette, in linea con i canoni classici del liberismo (Michele Dalla Sega).

Nel nostro Paese di contro si è favorito di fatto una presenza invasiva della mano pubblica nella economia che si traduce in una limitazione del diritto alla imprenditoria, che porta con sé il pericolo di ingiustificate restrizioni della nostre libertà, piccole o grandi che siano, dal momento che le libertà perdute raramente si riescono a recuperare per smarrirsi inavvertitamente poco per volta, come ammonisce la storia.

A ben vedere è questo che è avvenuto nel Paese: da un lato con il porre da parte della dottrina e della giurisprudenza nella lettura dell'art. 41 Cost. l'accento, anziché sul sistema delle libertà, sul governo pubblico dell'economia; e dall'altro con l'assegnare alla sfuggente nozione della "utilità sociale"- di cui al secondo comma del suddetto articolo - una "mobilità semantica" volta a patrocinare "visioni tecnocratiche" della cultura giuridica di ispirazione socialista, che hanno trovato applicazione negli anni del centrosinistra (Franco Galgano; Federico Mancini).

Per tali ragioni contro il pensiero unico e contro il linguaggio politicamente corretto è doveroso ricordare che già negli anni ottanta del secolo scorso illustri giuslavoristi hanno previsto il pericolo che divenisse endemico il vizio di interpretare ideologicamente anche le norme costituzionali, anticipando quello che sarebbe avvenuto in futuro.

Allo stato infatti parte dell'Accademia e finanche la stessa Corte Costituzionale, con sentenze additive, manipolative e sempre più spesso creative, supportate da invasivi circuiti mass-mediatici e da un "Sistema giudiziario" che da tempo condiziona la

politica italiana – mostrano di volere continuare a privilegiare, sul pensiero liberale rigide opzioni culturali funzionali a politiche dirigistiche. Politiche che non di rado sono state influenzate da un socialismo radicale e da correnti culturali poco attente a garantire alle minoranze la tutela delle libertà, prima tra tutte la libertà di pensiero e di espressione, nel rispetto della quale si misura la democrazia di ogni Paese.

Il tutto nella permanenza di dubbi sulla gerarchia tra le fonti normative dell'UE e di quelle statali, in cui si riscontrano in negativo una pluralità di norme che si succedono disordinatamente in tempi ravvicinati, richiamandosi spesso l'una all'altra in un infernale incrocio di disposizioni che rende spesso impossibile individuare la ratio e l'ambito applicativo di ciascuna di esse. Fattori queste che hanno negative ricadute in una giurisprudenza anarchica in un contesto socio-economico, che abbisogna proprio in tempi di crisi economiche, come quelli della pandemia per Coronavirus, di certezza e di risposte e di risposte giudiziarie affidabili. Ed infatti l'economia del capitalismo moderno ha bisogno di un diritto che si possa calcolare in modo simile ad una macchina (Maxim Weber) laddove l'incertezza è una causa non secondaria di negative ricadute anche sul versante macro-economico nonché sovente anche di operazioni finanziarie giuridicamente disinvolve del management di grandi società volte unicamente all'ottenimento di immediati e consistenti utili, con danni spesso irreparabili per la collettività dei lavoratori e dei cittadini tutti e talvolta pure per le stesse imprese (Natalino Irti).

Quali sono, invece, le ricadute negative sul versante dell'ordinamento europeo?

Roberto Cosio

La risposta alla domanda richiede una serie di approfondimenti.

1. In primo luogo, in ordine all'ammissibilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, occorre operare un distinguo.

Sul divieto di licenziamento individuale per GMO la Corte di giustizia non ha competenza in assenza di una direttiva sul tema.

La giurisprudenza della CGUE ritiene, come correttamente ricorda la Consulta nella sentenza n. 194 del 2018, che la violazione delle norme della CDFUE può essere fatta valere dinanzi alla Corte soltanto nel caso in cui vi sia una norma interposta da intendersi come fonte normativa che espressamente disciplini la materia.

Ed è noto che, anche se la materia dei licenziamenti è tra quelle di competenza dell'Unione, ai sensi dell'art. 153 del TFU, l'unica direttiva esistente è quella riguardante i licenziamenti collettivi, mentre non esiste una direttiva sui licenziamenti individuali.

Diverso è il discorso sulla sospensione o preclusione dell'avvio di procedure di licenziamento collettivo.

In questo caso, ovviamente, una direttiva esiste (la n. 98/59).

Non solo.

La direttiva 98/59 prevede obblighi specifici in materia di informazione e consultazione sindacale e lo stesso art. 6 della direttiva si applica "alle procedure volte a far rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva stessa".

In sostanza, secondo le indicazioni desumibili dall'ordinanza Balga e dalla sentenza Consulmarketing può sostenersi che la materia in questione rientra "nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione" posta l'esistenza di un collegamento tra un atto di diritto dell'Unione e la misura nazionale in questione che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza indirettamente esercitata da una materia sull'altra.

2. In secondo luogo, si pone la questione della identificazione dei principi che entrano in gioco.

Sicuramente, come nel diritto nazionale, la libertà d'impresa, la tutela del posto di lavoro e il diritto a condizioni di lavoro sane, che trovano espressione negli artt. 16, 30 e 31, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali.

L'art. 16 della Carta recita che "la libertà d'impresa è riconosciuta conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali".

La libertà di determinare la natura e la portata dell'attività, come ha precisato la Grande sezione della Corte di Giustizia nella sentenza Iraklis del 21 dicembre 2016, è un diritto fondamentale per l'impresa e "la decisione di procedere a un licenziamento collettivo rappresenta una decisione fondamentale nella vita dell'impresa".

Ma questo principio va bilanciato con le finalità sociali che, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, hanno trovato sempre più spazio e rilevanza.

La tutela dei lavoratori rientra tra le ragioni imperative di interesse generale.

La Corte di Giustizia ha già ammesso che le considerazioni attinenti al mantenimento dell'occupazione possono costituire, in determinate circostanze e a certe condizioni, giustificazioni per una normativa nazionale limitativa.

L'Unione europea non soltanto instaura un mercato interno ma si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa.

"Poiché dunque l'Unione non ha soltanto una finalità economica ma anche una finalità sociale, i diritti che derivano dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali devono essere bilanciati con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale tra i quali figurano in particolare, come risulta dall'art. 151, primo comma, TFUE, la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro

parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione".

Identificati i "principi" in gioco occorre effettuare un bilanciamento.

3. Il principio di proporzionalità e la tecnica del bilanciamento sono considerati il tratto essenziale dei moderni sistemi costituzionali.

La relazione stretta tra proporzionalità e diritti fondamentali si fonda sulla teoria di Alexy .

Le norme dei diritti fondamentali hanno generalmente carattere di principi e in caso di collisione con altre norme di diritti fondamentali sono oggetto di bilanciamento.

Alexy evidenzia lo stretto legame tra teoria dei principi e principio di proporzionalità in quanto "il carattere dei principi implica il principio di proporzionalità e questo implica quello".

I conflitti tra principi costituzionali sono risolti per mezzo di un "enunciato di preferenza", come lo chiama Alexy, la cui forma logica è: Il principio P1 ha più peso (ossia più valore) del principio P2 nel contesto X".

Bilanciare due principi non è "riconciliarli" o trovare, tra essi, un "equilibrio".

Il bilanciamento si risolve "nel concretizzare o specificare uno di essi in un determinato caso (...). Ma si tratta di una gerarchia assiologica, flessibile, mobile, instabile: dipende dal caso in discussione".

Secondo Alexy, l'enunciato di preferenza stabilisce una "relazione di precedenza condizionale", se si danno le condizioni C1, P1 prevale su P2; se si danno le condizioni C2, P2 prevale su P1.

Nei processi applicativi delle norme sui diritti fondamentali "la tecnica del bilanciamento è, essa stessa, la forma di decisione, la quale consiste in un giudizio di prevalenza di uno o l'altro dei principi che nel caso concreto vengono a confliggere, oppure di concorrenza dell'uno con l'altro in condizioni di reciproca limitazione".

Il bilanciamento, comunque, deve essere effettuato in astratto e in concreto.

Sul piano "astratto" viene in rilievo il rispetto del **contenuto essenziale** della libertà d'impresa.

Non basta, quindi, una limitazione prevista dalla legge ma occorre che tale limitazione non leda il "contenuto essenziale" del principio in gioco (nella specie la libertà d'impresa) rispettando il principio di proporzionalità.

Principio (di proporzionalità) che impone un bilanciamento, non solo in astratto ma anche in concreto, dei principi in gioco

Ed è sul piano concreto del bilanciamento che si pongono i problemi più complessi.

L'oscurità dei testi legislativi, nella loro convulsa precarietà, produce, nella sostanza, quell'orrido vuoto normativo, di cui parla in un recente contributo Natalino Irti, prescrivendo condizioni per l'applicazione del blocco dei licenziamenti che non riposano su dati oggettivi e controllabili che, probabilmente, vanno oltre a quello

che è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione, violando, oltre il principio di proporzionalità, anche la libertà d'impresa sancita dall'art. 16 della Carta.

Cosa ci attende dal prossimo anno in poi?

Roberto Cosio

E' difficile dirlo.

La quarta ondata del Covid scuote l'intera Europa.

L'Italia, pur con numeri diversi, ha adottato misure stringenti.

La durata del Green pass si riduce (da 12 a 9 mesi), il certificato verde diventa obbligatorio per accedere ai treni regionali, agli autobus, ai tram, alla metropolitana, oltre che negli alberghi e negli spogliatoi per l'attività sportiva. Non basterà più il tampone per assistere a spettacoli, cerimonie pubbliche o per entrare al ristorante o in discoteca.

L'obbligo vaccinale si estende ai militari, forze di polizia e al personale amministrativo della sanità e ai docenti e altri lavoratori della scuola.

Queste misure basteranno?

Ne dubito.

Lo sbarco in Europa della variante sudafricana, certamente più contagiosa, alimenta la paura di una quinta ondata.

L'OMS ha denominato Omicron come una variante "preoccupante".

La Borsa di Milano è crollata, alla fine di novembre, quasi del 5%.

Il petrolio ha subito un calo record di quasi il 13 %.

La variante Omicron sta provocando una crescita vertiginosa dei contagi e minaccia di poter aggirare i vaccini esistenti.

Siamo entrati in un inverno infinito, in una terra di nessuno dove si aggirano le nostre peggiori paure.

In questo contesto, le parole d'ordine sono due: responsabilità e solidarietà.

L'Italia non può permettersi un altro periodo di chiusure delle attività con il Pil che nel 2020 precipitò di quasi il 9 per cento.

Ma la responsabilità va chiesta in un quadro di solidarietà che tenga conto dell'evoluzione sanitaria.

Ma è difficile pensare ad un'ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti, avendo la compressione della libertà d'impresa raggiunto il limite massimo di tollerabilità.

Ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, non mancano soluzioni

diverse (attingendo alle misure adottate da altri Stati europei) che consentano di realizzare un diverso bilanciamento degli interessi in gioco, ragionevole e proporzionato.

Guido Vidiri

Roberto Cosio, dopo avere chiaramente evidenziato le numerose zone di incertezza scaturenti dalle fonti normative del diritto europeo, di cui è un noto ed attento studioso, ha affermato che non è decifrabile “il dopo” del Covid-19 perché esso dipende da molteplici varianti. Opinione che non può non condividersi per cui è solo auspicabile che “il futuro” sia migliore “del passato”.

Alla fine dell’ottocento e l’inizio del secolo scorso hanno trovato un notevole seguito le tesi della scuola fenomenologica, fondata da Edmund Husserl, che ha avuto il merito di concepire il diritto come “diritto vivente” e cioè - come è stato puntualmente detto - come “dimensione sociale” che deve costantemente ripensarsi e rinnovarsi pena l’inaridimento in codici ed in pratiche, che si svuotano nel corso degli anni di senso, ponendosi anche in contraddizione con la vita autentica degli uomini. Questa filosofia, nella versione di una severa critica della giurisprudenza, esprime una concezione liberale del diritto e trova così anche accenti di grande utilità per avere insegnato che “una frase giuridica è valida, quando la comunità di diritto, vi aderisce, riconoscendola come una massima vincolante di azione”.

Su queste premesse si è poi sviluppato l’esercizio di un diritto considerato nei suoi fondamenti individuali ed intersoggettivi, come elemento organico della vita umana e del mondo in generale.

Considerazioni queste che hanno portato, nel solco tracciato dalla scuola fenomenologica, a collegare strettamente l’uomo con le regole, le leggi e con esse con l’intero diritto, che si modifica nella misura in cui mutano l’esistenza umana e le esigenze del mondo intero (così Gerard Husserl, in *Diritto e tempo*, ora pubblicato nella Collana Civiltà del diritto a cura di Renato Cristin, Giuffré Editore, Milano 1998).

Tale stretto collegamento tra diritto e tempo appare con evidenza in presenza della attuale pandemia, che come avviene anche nelle guerre, marca radicali mutamenti tra il prima ed il dopo, e questo soprattutto: per la relatività storica del diritto e la posizione del legislatore nei confronti delle differenze temporali; per l’esperienza del giudice e la sua ricerca di oggettività; per il rapporto tra scelte individuali di vita e per i vincoli universali del diritto; ed ancora per “l’esperienza soggettiva del diritto come fondamento per una piena comprensione delle norme” (in tali termini, Renato Cristin, in “Presentazione” al libro “Diritto e tempo”).

Alla luce di quanto detto, una risposta sulle suddette problematiche non può sicuramente essere esaustiva per la loro complessità ma risulta comunque utile evidenziare come la temporaneità storica del diritto ed il dovere per il giudice di una ricerca incessante “dell’oggettività”, sono necessarie per individuare la vera ratio e la vincolatività delle norme. Condizioni queste necessarie pure per saggiare la tenuta dell’Unità europea come ordinamento complesso a più livelli.

Emerge pertanto l’assoluta urgenza che si manifesti con forza da parte dell’Unione la volontà di non continuare ad essere “un soggetto informale” in permanente ricerca di una propria identità.

Nel passato l’Unione Europea ha seminato dubbi ed incertezze. Nel futuro è sperabile che superi i particolarismi ed egoismi dei singoli Paesi ad essa aderenti ed operi per una politica sociale ed economica di solidarietà tra popoli e che smentisca, nel rispetto dei suoi originali valori di civiltà, quello che è stato definito “il tramonto dell’Occidente”, vaticinato da un illustre filosofo tedesco sulla ragione fondante che ogni civiltà per essere un organismo a sè compiuto, attraversa come ogni uomo le stesse fasi della sua esistenza : infanzia, giovinezza, maturità e vecchiaia(Oswald Spengler, Il tramonto dell’Occidente).

I tempi che seguono ad eventi con esiti letali per la salute e per l’economia hanno sempre reclamato oltre che una unità di intenti dei cittadini e dei governanti anche una Giustizia capace di dare alle numerose domande che le vengono rivolte risposte certe, capaci di dare fiducia e far nutrire speranze per il futuro.

Si è correttamente evidenziato che, essendosi diluita la sovranità statale, i poteri pubblici si devono riarticolare in forme pluralistiche e policentriche e che detto pluralismo ha bisogno a sua volta di un ordine perché occorre riempire i vuoti tra i diversi sistemi ed indurli a cooperare nello stabilire gerarchia di valori e di principi (Sabino Cassese, I Tribunali di Babele, Roma 2009).

Quanto sinora evidenziato porta a rimarcare che proprio il collegamento del diritto con il tempo e proprio “ l’intendere” il diritto come “diritto vivente” - e cioè come “dimensione sociale” che deve costantemente ripensarsi e rinnovarsi pena la vanificazione nella realtà fattuale della codicistica e delle prassi - fornisce la chiave di lettura per una Unione Europea che come si è detto sia solidale. Una Unione che , come quella auspicata dai suoi fondatori, concepisca come ragione fondante del suo operare quella di arrestare con la forza di tutti gli Stati che ne fanno parte ogni pur nascosto e percettibile tentativo volto a sradicare quei valori millenari della civiltà dell’Occidente, rinnegando i quali si sprofonda nel “nichilismo dei valori” e fatalmente nel “nichilismo giuridico”.

Al fine di scongiurare siffatti pericoli appare decisivo che le Alte Corti di tutti gli Stati collaborino, senza riserva alcuna, con le altre Corti affinché nessuna di esse - come invece è talvolta accaduto - faccia valere con i c.d. contro-limiti, la specificità

della propria Costituzione al fine di cedere alla Unione, spazi di sovranità del proprio Paese, minori e non uguali a quelli a cui rinunziano gli altri Paesi.

Assunto questo che legittima qualche ulteriore critica a quelle già mosse alla Corte Costituzionale italiana.

Necessario al riguardo risulta un ulteriore richiamo alla intervista di Antonin Scalia.

Alla domanda dell'intervistatrice che chiede un giudizio sulla proposta di introdurre l'opinione dissenziente nelle decisioni della Alta Corte del nostro Paese, il costituzionalista americano dà una risposta netta ed inequivoca che sa di chiara presa distanza da quanto avviene in Italia perché, in proprio e con tali testuali parole, afferma di essere : “ decisamente a favore delle opinioni distinte, intese non soltanto come opinioni dissenzienti, ma anche come opinioni concorrenti condizionalmente utilizzate in tutti quei casi in cui, come giudice, concordo con l'esito della controversia, ma non condivido le ragioni fornite dalla maggioranza della Corte nel dare contezza del risultato”. Aggiunge poi nel rimarcare l'abissale differenza da quanto avviene in Italia che: “In generale, quindi, scriverò una opinione separata non solo quando dissenta dalla decisione, ma anche quando dissenta dalle motivazione di un giudizio che altrimenti condivido”.E precisa ancora : “L'Istituto dell'opinione dissenziente, secondo me, riveste pertanto una importanza fondamentale nel rendere qualitativamente migliore l'opinione di maggioranza, al fine di evitare le conseguenze negative poste in evidenza dai colleghi dissenzienti. In secondo luogo, la possibilità di redigere una opzione dissenziente contribuisce a sostenere “ l'onesta intellettuale” dei giudici della Corte. I cittadini possono criticarmi, non solo per le opinioni che ho redatto in prima persona, ma anche per quelle redatte da altri alle quali ho dato il mio supporto; risulta infatti chiaro a chiunque, in questo modo, che non avrei sostenuto queste opinioni se non ne avessi anche condiviso il contenuto”(in tali termini, Antonin Scalia, in “La mia concezione dei diritti”, intervista cit, 671-674).

Le parole sulla trasparenza e sulla conoscibilità delle motivazioni che supportano le sentenze dell'Alta Corte degli Stati Uniti servono a rimarcare una netta diversità, in termini di certezza e di affidabilità, con le decisioni della Corte costituzionale italiana. Queste ultime, di crescente numero nella giurisprudenza costituzionale, per risultare “creative”, “a sorpresa”, e per alterare sovente il testo della norma o per aggiungerne una parte innovativa, tanto da venire classificate come “manipulative” o “additive”, finiscono tutte per agevolare la scuola del diritto libero che – è bene ribadirlo - “mira preterintenzionalmente a infrangere la certezza e ad annichilire di fatto il sentimento della legalità”.

Tutto ciò in un contesto istituzionale in cui si riscontra un costante attivismo giudiziario che, nella generale perdita del consenso e della fiducia nei partiti, ha portato la magistratura tutta a conquistare poteri e competenze non proprie e la Corte Costituzionale ad elevarsi gradualmente a livelli senza precedenti, trasformandosi di fatto da Supremo organo di giustizia in un Tribunale dedito ad imporre con i suoi

precetti i propri valori culturali e politici, in modo simile a quanto in verità avviene anche in altri Paesi (Robert H. Bork, *Il giudice sovrano. Coercing virtue*, a cura di Serena Sileoni, , liberilibri, Macerata 2004).

Di questo inedito giudice si leggono in materie di forte impatto a livello socio-economico (diritto penale, diritto del lavoro) sentenze che ben possono definirsi “didascaliche” o “declamatorie”, volte per il loro contenuto a “suggerire” al giudice ordinario e non di rado allo stesso legislatore quale è la loro competenza, “indicando” così la via da percorrere in un ordinamento complesso a più livelli come quello dell’UE”.

Da qui la indifferibilità di riforme radicali per accreditare in Italia il sistema Giustizia. Riforme che, in ragione delle problematiche di cui alla presente intervista, devono riguardare tra le altre alcune rilevanti disposizioni della Parte II, Titolo IV (La Magistratura), e del successivo Titolo VI (Garanzie costituzionali) al fine di: costituzionalizzare la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri; di introdurre una nuova ed efficace legge sulla responsabilità civile dei magistrati, a modifica della precedente normativa; di rendere di fatto precettivo il comma 2 dell’art. 111 della Carta, impedendo che il già degradato correntismo associativo accresca la sfiducia nell’intero ordine giudiziario; e modificare anche l’art. 135 della Carta sulla scelta dei componenti della Consulta per evitare la permeabilità della politica e delle ideologie in un contesto ordinamentale di per se stesso fragile.

Riforme tutte deputate a migliorare la collaborazione tra la nostra Corte e le altre Alte Corti Europee; per rendere più credibile e forte la voce dell’Italia anche a livello economico; ed ancora per assicurare più stabilità e più certezze ad un ordinamento complesso come quello dell’Unione .